

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2024 del 20/04/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AMILON SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione di amido di riso, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2097 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AMILON SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione di amido di riso, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AMILON SRL (C.F. e P.I. 03557221201)** per l'impianto destinato ad attività di produzione di amido di riso, sito in Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - VOLTURA e proroga in AUA dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴ rilasciata alla Società MOLINO BOSCHI SRL con PG. 202240 del 10/07/2006 dalla Provincia di Bologna valida fino al 09/07/2021 a cui è subentrata la società AMIDERIA DEL CERVO SRL come da comunicazione alla Città metropolitana di Bologna PG. 225475 del 22/06/2009 {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **AMILON SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AMILON SRL (C.F. e P.I. 03557221201)** con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Mezzofanti n. 5, per l'impianto sito in Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3, ha presentato, nella persona di Adani Silvia, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 15/02/2017 (Prot.n. 2130) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la Voltura delle vigenti autorizzazioni settoriali; allo scarico in acque superficiali e alle emissioni in atmosfera precedentemente intestate alla Società AMIDERIA DEL CERVO SRL a cui la società subentra per avvenuto Fallimento.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, con propria nota Prot. n. 2680 del 27/02/2017 (pratica n. 81/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/02/2017 al PGB0/2017/4304 e confluito nella **Pratica SINADOC 8120/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Monterenzio,

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i contributi tecnici di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 754,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato B - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 148,00 per proseguimento senza modifiche

Bologna, data di redazione 18/04/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AMILON SRL
Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico 1

Scarico nel Rio delle Morazze confluyente nel Torrente Idice (Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali previo idoneo trattamento in impianto di depurazione.

Scarico 2

Scarico in fosso di campagna che confluisce nel Torrente Idice di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne.

Tale scarico non è soggetto a sistemi di gestione delle acque di prima pioggia in quanto le aree esterne non risultano contaminate dalle attività produttive ma sono soggette all'eventuale solo transito e sosta di autoveicoli.

Prescrizioni

1. L'impianto e i sistemi di trattamento degli scarichi dovranno essere realizzati e mantenuti secondo quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
2. L'impianto di depurazione dovrà essere dotato di un sistema automatico di controllo del regolare funzionamento, corredato di apposito segnalatore luminoso/acustico in grado di allertare in caso di necessità una postazione presidiata all'interno dell'azienda;
3. Lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati per gli scarichi in corso d'acqua superficiale di cui alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza l'ausilio della procedura di diluizione;
4. Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui, con periodicità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- almeno semestrale da parte di una ditta autorizzata, le operazioni di manutenzione e gli interventi di controllo dovranno essere regolarmente riportate su un apposito registro;
5. Dovranno essere eseguiti almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche dei reflui in entrata e uscita dall'impianto di trattamento dei reflui;
 6. Lo scarico non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali quale ristagno di liquami, emanazione di cattivi odori o sviluppo di aerosoli;
 7. Dovrà essere garantita la periodica manutenzione di tutti i pozzetti di ispezione/campionamento che dovranno essere resi sempre ispezionabili, chiaramente individuabili ed accessibili al personale incaricato al controllo;
 8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Pratica Sinadoc 8120/2017

Documento redatto in data 19/04/2017



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AMILON SRL
Comune di Monterenzio (BO), via Del Lavoro n. 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. Si prende atto della richiesta di Voltura dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta dalla Società AMILON SRL nell'ambito della Domanda di AUA;
2. Si confermano e si intendono prorogati in A.U.A. i contenuti e le prescrizioni impartite dalla Provincia di Bologna con proprio atto PG. 202240 del 10/07/2006 rilasciato alla Società MOLINO BOSCHI S.R.L. per l'impianto sito a Monterenzio in Via del Lavoro n. 3 e successivamente volturato alla Società AMIDERIA DEL CERVO SRL a seguito della comunicazione del 03/06/2009 agli atti della Provincia di Bologna al PG. 225475 del 22/06/2009 CL 11.3.2.1/132/2009 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Il termine di validità del titolo abilitativo per la matrice Emissioni in Atmosfera indicato al punto 3 della citata autorizzazione in data 09/07/2021 è prorogato fino alla data di scadenza dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

La documentazione tecnica di riferimento relativa alla matrice emissioni è contenuta in atti della Provincia di Bologna nel fascicolo CL 11.3.2.1/132/2009

Pratica Sinadoc 8120/2017

Documento redatto in data 19/04/2017

AMIDERIA IL CERVO S.R.L.

Sede legale: 38, Via Cortev ecchia, 44100 FERRARA
Stabilimento produzione: 3, Via del Lavoro, 40050 Monterenzio (BO)
Tel 051-920.450 Fax 051-920.569
P.IVA 01784950386
www.amideria ilcervo.it -
E.mail info@amideria ilcervo.it

PG n.	225675	del	22/6/2009
Classifica	M32.1		
Fascicolo n.	132 / 2009		

Monterenzio, 03 giugno 2009



PROVINCIA DI BOLOGNA
ASSESSORATO AMBIENTE
Settore Ambiente Servizio Tutela Ambientale
Pianificazione e Gestione Qualità dell'Aria
Strada Maggiore, 80
40125 Bologna

E, p.c., Al sindaco del comune di
40050 Monterenzio

All'A.R.P.A.
Distretto di Montagna
Via Berzantina n° 30/10
40030 Castel di Casio

All'A.R.P.A.
Sezione provinciale di Bologna
Via Triachini, 17
40138 Bologna

Io sottoscritto Lamborghini Matteo, amministratore delegato della società AMIDERIA IL CERVO SRL, con sede legale a Ferrara in via Cortev ecchia 38, codice fiscale e partita IVA 01784950386 n°REA precedente alla variazione sociale 87771, n° REA attuale FE-197425 e insediamento produttivo in Monterenzio (BO) via del Lavoro 3, con riferimento all'autorizzazione P.G.N. 202240 in data 10/07/06 rilasciata a MOLINO BOSCHI SRL

dichiaro

che, con effetti giuridico dal 8 maggio 2009 la responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dagli impianti oggetto dell'autorizzazione ex D.P.R. 203/88/Dlgs 152/2006, con specifico riferimento alla eventuale violazione delle prescrizioni in essa contenute, sono in capo al sottoscritto per effetto dell'avvenuta cessione e che agli impianti medesimi, così come autorizzati, non è stata apportata variazione alcuna.

Data

Amministratore Delegato
Matteo Lamborghini

AMIDERIA IL CERVO SRL
Via Cortev ecchia, 38
44100 FERRARA
Cod. Fisc. e P. IVA 01784950386
Stabilimento di Monterenzio (BO)
Via del Lavoro, 3



PROVINCIA DI
BOLOGNA
ASSESSORATO
AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
QUALITÀ DELL'ARIA

Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna
tel. (051) 6598.476 - 6598.368 - 6598.348
fax (051) 6598.550

**DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 comma 8 - L.R. N. 3/99-
Autorizzazione alla Ditta MOLINO BOSCHI SRL per la modifica
sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera nello stabilimento
di Monterenzio, loc. Bisano, via del Lavoro n° 3.-**

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447

Vista la nota prot. n° 3309 in data 04.03.2006, pervenuta a questa Amministrazione in data 07.03.2006 (PG n°71721/06) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Monterenzio, e vista la domanda presentata dalla Ditta MOLINO BOSCHI SRL nella persona dell'Amministratore Delegato Emilio Antonellini, avente Sede legale in Comune di Villanova di Ravenna, via Villanova n° 58, formulata in data 22.02.2006 e pervenuta a questa Amministrazione in data 07.03.2006, di autorizzazione per la modifica sostanziale dell'impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di amido di riso, ubicato in Comune di Monterenzio, loc. Bisano, via del Lavoro n° 3;



Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988, N. 203;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal menzionato D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Vista la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione N. 960 del 16 giugno 1999 (pubblicata nel B.U.R. N. 88 del 14 luglio 1999, parte seconda), in attuazione della menzionata L.R. N. 3/99;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Esaminata con esito favorevole la domanda in parola, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Considerato altresì il parere tecnico favorevole espresso dall'A.R.P.A. in data 04.04.2006, a norma degli artt. 3 e 5 della summenzionata L.R. N. 44/95;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 26.05.2006 dal Comune di Monterenzio;



Accertato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti nella domanda, risulta che sono state previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a,

visti i pareri tecnici favorevoli di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta MOLINO BOSCHI SRL alla modifica sostanziale di impianto con emissioni in atmosfera per l'attività di produzione di amido di riso, ubicato in Comune di Monterenzio, loc. Bisano, via del Lavoro n° 3, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta MOLINO BOSCHI SRL alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONE N° 5

PROVENIENZA: MICRONIZZATORE AMIDO

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche



L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284:2003 per la determinazione del materiale particellare;

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001.

Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione



sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169.

Per condotti di diametro maggiore di 50 cm dovranno essere realizzate almeno 2 prese di campionamento, con angolo di $\pi/2$, nel caso di 2 prese di campionamento, o di π/n' (dove n' è il numero di prese di campionamento) per un numero maggiore di prese di campionamento. Per condotti a sezione rettangolare, il numero e la disposizione delle prese di campionamento dovrà essere conforme alla norma UNI 10169.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, debbono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ex D. Lgs. 19 settembre 1994, N. 626;

- 2) Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione autorizzati, ogni verifica analitica dovrà rispettare la qualità e quantità dell'emissione inteso come flusso di massa di sostanze inquinanti autorizzate.
- 3) La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e comunque non oltre il 31.07.2007 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga
- 4) Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo



l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

- 5) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 6) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 7) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per il punto di emissione n°5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e



firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

- 8) L'identificazione, da parte della Ditta MOLINO BOSCHI SRL, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
- 9) La trasmissione alla Provincia ed all'A.R.P.A., Distretto territoriale e Sezione provinciale di Bologna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

IL DIRIGENTE
(Gabriele Bolchini)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.